



**Oggetto:** Nota illustrativa in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) relative alle attività estrattive di cava.

Comuni toscani  
c.a. ufficio competente in materia di cave

Enti Parco Regionali:  
Alpi Apuane  
Migliarino San Rossore Massaciuccoli  
Maremma

Settore Pianificazione e controlli in materia di cave

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Settore miniere  
c.a. Ing. Fignani (RUR cave)

Cuni dei Soggetti in indirizzo hanno inviato al Settore scrivente quesiti in merito alla applicazione della normativa in materia di VIA ai progetti relativi alle attività estrattive di cava.

Chiamando la nostra precedente nota n.96248 del 28.2.2019, inviata al Comune di Carrara e per conoscenza agli altri Comuni toscani ed ai tre Enti Parco regionali, con la quale si è definita l'area interessata" dalla cava, con la presente si forniscono i seguenti ulteriori elementi di chiarimento.

#### Disposizioni normative in materia di VIA

La vigente normativa in materia di VIA è rappresentata: dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e relativi allegati; dalla l.r. 10/2010 e dal regolamento approvato con d.p.g.r. 19R/2017.

In particolare:

- l'allegato III (progetti sottoposti a VIA in sede regionale), lettera s), alla parte seconda del d.lgs.152/2006 prevede la tipologia progettuale "Cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari";

- l'allegato IV (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità in sede regionale), punto 8, lettera i) prevede la tipologia progettuale: "cave e e torbiere";

- l'art. 45 bis della l.r. 10/2010 (Competenze dei Comuni), al comma 2., lettera e) prevede:

"e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

1) [...];



2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;”;

- l'art. 45 ter della l.r. 10/2010 (Competenze dei Enti parco regionali) prevede:

“1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. [...]
3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e riguardanti cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, restano di competenza regionale ai sensi dell'articolo 45.
4. [...].”

Inoltre, la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, all'allegato I punto 19., fa riferimento alle “Cave [...] con superficie del sito superiore a 25 ha [...]”.

Infine, il Piano regionale cave, adottato con deliberazione del consiglio regionale n. 61 del 31.07.2019, riporta quanto segue:

“Articolo 28 -Sito estrattivo

*1. Ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lett. g) della l.r. 35/2015 per sito estrattivo attivo si intende l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. L'atto autorizzativo individua l'area in cui è ammessa l'escavazione in base alle geometrie di scavo indicate dal progetto di coltivazione nonché le pertinenze che comprendono l'area impianti, le aree di stoccaggio temporaneo o permanente, le eventuali strutture di deposito, le strade di arroccamento.”.*

2. Competenze.

In applicazione delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, le competenze in materia di procedure di VIA relative alle attività estrattive di cava sono di competenza della Regione Toscana, ad eccezione:

a) competenza del Comune: cave che, sulla base del progetto di coltivazione, estraggono fino a 60.000 m<sup>3</sup>/anno di materiale, se:

- localizzate al di fuori del territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue;
- si tratta di cave che interessano un'area fino a 20 ha.

Ordinariamente il Comune dovrà svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità; nel caso di interventi di nuova realizzazione che interessino, anche parzialmente, aree naturali protette di cui alla l. 394/1991 o Siti della Rete Natura 2000, è necessario lo svolgimento della procedura di VIA;

b) competenza dell'Ente Parco regionale: cave che, sulla base del progetto di coltivazione, estraggono fino a 30.000 m<sup>3</sup>/anno di materiale, se localizzate interamente all'interno del territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue.

3. Area interessata dalla cava.

La soglia areale di 20 ha, prevista dalla lettera s) del suddetto allegato III, è da riferirsi alla superficie del sito estrattivo come definito dall'art. 2 comma 1 lettera g) della l.r. 35/2015 (normativa regionale in materia di cave) e quindi all'area indicata e perimetrata dal proponente nel progetto di coltivazione e nella documentazione predisposta ai fini della normativa in materia di VIA; la medesima area sarà oggetto del provvedimento in materia di VIA e della autorizzazione alla attività



estrattiva. Ciò non toglie che le cartografie facenti parte del progetto o del SIA possano estendersi ad un'area più ampia, al fine di rappresentare compiutamente lo stato dei luoghi e delle componenti ambientali.

L'area interessata dalla cava deve includere tutti i lotti estrattivi per i quali le attività di coltivazione e recupero non sono ancora ultimate, nonché le pertinenze estrattive che ospitano la viabilità di servizio interna alla cava, i piazzali, gli impianti di prima lavorazione, le vasche di decantazione delle acque meteoriche dilavanti e gli altri presidi ambientali, le aree di stoccaggio del terreno di scotico ai fini del successivo ripristino ambientale nonché tutte le ulteriori aree necessarie alle attività di estrazione e di prima lavorazione.

Ai fini della verifica della suddetta soglia di 20 ha, è esclusa dal computo la superficie di eventuali lotti di cava per i quali le attività di coltivazione e recupero ambientale sono terminate.

Si ricorda altresì che, in ogni caso, devono essere valutati gli impatti cumulativi del progetto relativo al sito estrattivo oggetto di istruttoria con eventuali altri siti estrattivi che insistono nell'area vasta.

Resta in capo alla Autorità competente per la VIA il controllo circa eventuali artificiosi frazionamenti del sito estrattivo al fine di eludere la suddetta soglia di 20 ha, comportamento sanzionato sia dalla giurisprudenza comunitaria che nazionale.

#### 4. Materiale estratto.

Fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 35/2015 e dal relativo regolamento (d.p.g.r. 72R/2015), con riferimento al contributo di estrazione, ai fini della normativa in materia di VIA, considerato che il volume totale del materiale escavato è un indice più affidabile dell'impatto ambientale generato dall'attività estrattiva rispetto al solo materiale estratto e commercializzato, per “materiale estratto” si deve intendere il volume complessivo del materiale escavato ai fini della coltivazione della risorsa indipendentemente dalla destinazione finale del materiale medesimo, sia esso destinato a commercializzazione, utilizzato per il ripristino ambientale, allocato in strutture di deposito o destinato ad altri usi.

#### 5. Disposizioni attuative della l.r. 79/1998 (normativa previgente in materia di VIA).

La *“Circolare interpretativa per l'applicazione dell'art. 11 della l.r. 79/98 (procedura di verifica)”* di cui alla d.g.r. n. 79 del 29.01.2001, costituiva indirizzo applicativo della l.r. 79/1998 (normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, al tempo vigente). La l.r. 79/1998 è stata abrogata dalla l.r. 10/2010. Pertanto, ad oggi, la circolare interpretativa (d.g.r. 79/2001) relativa ad un articolo della norma abrogata (art. 11 della l.r. 79/1998) ha perso ogni efficacia. Analogamente hanno perso efficacia le disposizioni attuative della citata legge regionale (d.g.r. n.1068 e d.g.r. n.1069 del 20.9.1999).

#### 6. Ruolo del SUAP

Come già evidenziato nella nota del Settore scrivente n.162953 del 22.3.2018, con riferimento alle procedure in materia di VIA il legislatore statale ha delineando chiaramente un ruolo di sportello unico per l'autorità competente per la VIA, alla quale spetta il coordinamento dei diversi adempimenti amministrativi facenti parte dei procedimenti e l'adozione del provvedimento conclusivo. Tale coordinamento, nonché l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, pertanto, non compete quindi al SUAP, ma all'Autorità competente in materia di VIA (Regione, Comune o Ente parco regionale).

Si ritiene opportuno che il SUAP, per il principio di leale collaborazione, provveda ad inoltrare tempestivamente alla struttura operativa dell'Autorità competente per la VIA eventuali istanze in materia di VIA, erroneamente inviate al SUAP medesimo dai Soggetti proponenti.



7. Conclusioni.

Si invitano i Comuni e gli Enti parco regionali, destinatari di istanze in materia di VIA relativamente ad attività estrattive, a verificare, preliminarmente all'avvio del procedimento, la propria competenza, sulla base degli elementi forniti con la presente nota, eventualmente chiedendo al Proponente specifici dati o elementi mancanti nella documentazione allegata all'istanza.

Quanto sopra vale come riferimento anche per il Rappresentante Unico Regionale in materia di cave, di cui alla l.r. 40/2009, al fine della valutazione delle competenze regionali e per l'eventuale coinvolgimento del Settore scrivente nel procedimento istruttorio.

La presente nota è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale e dalla normativa in materia di attività estrattive.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE  
Arch. Carla Chiodini

LG-PM/